

Effetti del giudicato (preclusioni) - Diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. - Attribuzione in giudizio - Domanda del coniuge del "de cuius" - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8400 del 26/03/2019

Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. - Attribuzione in giudizio - Domanda del coniuge del "de cuius" - Necessità - Esclusione - Implicita statuizione negativa in primo grado - Impugnazione specifica - successioni "mortis causa" - successione legittima ("ab intestato") - del coniuge - In genere.

In tema di successione legittima, il diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. è devoluto al coniuge del "de cuius" in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato "ex lege", sicché la sua concreta attribuzione, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria, non è subordinata alla formulazione di una espressa richiesta in tal senso. Tuttavia, ove il giudice di primo grado abbia disposto la divisione della comunione ereditaria senza detrarre il valore capitale del menzionato diritto spettante al coniuge superstito (in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c.) e questa statuizione implicita negativa sul punto non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, il riconoscimento del citato diritto di abitazione ad opera del giudice di appello è impedito dalle preclusioni processuali maturate e, in specie, dal giudicato interno formatosi al riguardo.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8400 del 26/03/2019

[Cod_Civ_art_0540](#), [Cod_Proc_Civ_art_0329](#), [Cod_Proc_Civ_art_342](#), [Cod_Civ_art_0581](#),
[Cod_Civ_art_0582](#)